

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 238/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 giugno 2023;
- vista la delibera del Consiglio Federale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 188/A del 1° giugno 2023, con la quale sono stati approvati i soli termini di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024 per le società di serie A femminile;
- tenuto conto della necessità di integrare le suddette disposizioni con le norme relative alle garanzie, sanzioni e modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti 2023/2024;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative alle garanzie, sanzioni e modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti 2023/2024, di cui all'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 PER SOCIETÀ DI SERIE A FEMMINILE

1. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno liquidati (fatto salvo quanto disposto al successivo punto 2 valido per le sole società di Serie A) previa effettuazione di tutti gli adempimenti a copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali previsti dal presente comunicato, in stanza di compensazione tramite FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica o Lega di competenza con i seguenti criteri ed alle seguenti scadenze:

A) operazioni poste in essere dal 1° luglio 2023 al 13 settembre 2023, nonché quelle definite entro il 30 giugno 2023 che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive:

- n. 1 rata pari al 50% del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024;
- n. 2 rate pari al 25% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società di Serie A, da un lato, e Società di Serie B, appartenenti al Dipartimento Calcio Femminile della LND e ai Comitati Regionali della LND, dall'altro, del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 50%, da pagarsi "a pronti" a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nel successivo punto i);
- le restanti 2 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il 30 novembre 2023 e il 31 marzo 2024;
- n.1 rata pari al 100% solamente per i rapporti posti in essere tra Società di Serie A, da un lato, e Società di Serie B, appartenenti al Dipartimento Calcio Femminile della LND e ai Comitati Regionali della LND, dall'altro, da regolarsi finanziariamente entro il 30 novembre 2023.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura della FIGC – Divisione Serie A Femminile Professionistica o della Lega di competenza come segue:

- n. 1 rata del 50% da pagarsi entro il 31 ottobre 2023;
- le restanti 2 rate con pagamento entro il 31 dicembre 2023 ed il 30 aprile 2024;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti posti in essere tra Società di Serie A, da un lato, e Società di Serie B, appartenenti al Dipartimento Calcio Femminile della LND e ai Comitati Regionali della LND, dall'altro, da regolarsi finanziariamente entro il 31 dicembre 2023.

B) Operazioni poste in essere dal 2 gennaio 2024 al 1 febbraio 2024:

- n. 1 rata pari al 60% del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024;
- n. 1 rata pari al 40% del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024;

- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società di Serie A, da un lato, e Società di Serie B, appartenenti al Dipartimento Calcio Femminile della LND e ai Comitati Regionali della LND, dall'altro, del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debtrici come segue:

- n. 1 rata del 60% da pagarsi "a pronti" a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nel successivo punto ii);

- la restante rata, del 40%, assistita dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il 31 marzo 2024;

- n.1 rata pari al 100% solamente per i rapporti posti in essere tra Società di Serie A, da un lato, e Società di Serie B, appartenenti al Dipartimento Calcio Femminile della LND e ai Comitati Regionali della LND, dall'altro, da regolarsi finanziariamente entro il 29 febbraio 2024.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura della FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica o della Lega di competenza come segue:

- n. 1 rata del 60% da pagarsi entro il 29 febbraio 2024;

- la restante rata del 40% con pagamento entro il 30 aprile 2024;

- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti posti in essere tra Società di Serie A, da un lato, e Società di Serie B, appartenenti al Dipartimento Calcio Femminile della LND e ai Comitati Regionali della LND, dall'altro, con regolazione finanziaria entro il 31 marzo 2024.

I termini di deposito delle garanzie dirette ad assistere le rateizzazioni di cui ai superiori punti A) e B) saranno i seguenti:

i) Gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 13 settembre 2023 devono essere effettuati dalle società di Serie A entro il termine perentorio del 20 settembre 2023, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro.

ii) Gli adempimenti di cui al punto B), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 gennaio 2024 ed entro il 1 febbraio 2024, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto i) che precede, devono essere garantite entro il termine perentorio del 14 febbraio 2024, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro.

C) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società di Serie A possono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in massimo due stagioni sportive, con le modalità ed i limiti fissati dalla FIGC. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in due stagioni sportive, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'ammontare dell'intera operazione.

D) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società di Serie A, da un lato, e Società di Serie B, appartenenti al Dipartimento Calcio Femminile della LND e ai Comitati Regionali della LND, dall'altro, devono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in un'unica stagione sportiva.

E) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

F) L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) il primo giorno della stagione sportiva successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

2. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica, secondo quanto disposto al precedente punto 1.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati tra le Società di Serie A devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica (utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dalla FIGC), che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali), in deroga a quanto previsto dal punto 1 lett. F), il primo giorno della finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

I rapporti economici tra le società di Serie A, connessi a quanto precede, verranno definiti, in compensazione tramite la FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica, secondo quanto disposto al precedente punto 1. Per le società la contabilizzazione avviene sempre all'avveramento della condizione sospensiva.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all'attuazione dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, inserito negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica:

(a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell'apertura della finestra invernale di mercato, ovvero;

(b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest'ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica (utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dalla FIGC), che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A, al fine

di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

3. Garanzie

Le garanzie richiamate ai precedenti punti 1 e 2, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatrici dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

a) fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata da Banca che figuri nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo il modello conforme a quello predisposto e pubblicato dalla FIGC;

b) polizza fideiussoria assicurativa, emessa secondo il modello conforme a quello predisposto e pubblicato dalla FIGC. La polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra la FIGC e l'ente emittente.

c) La fideiussione bancaria o, nell'ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società ed esplicita dichiarazione di rinuncia alla opponibilità al creditore garantito delle eccezioni di cui all'art.1945 del codice civile, nonché dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

Non sarà in alcun modo possibile utilizzare i saldi attivi delle annualità in compensazione o comunque a copertura dei saldi passivi delle restanti annualità.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla Banca.

Ad integrazione e/o in alternativa alla presentazione delle garanzie di cui ai punti precedenti, le società potranno versare in un'unica rata il saldo passivo della campagna trasferimenti.

4. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le

presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatrici in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 10 punto 6, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;
- b) le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive delle calciatrici o costituire rapporti con calciatrici professioniste o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli artt. 12 e 13 Legge 91/81;
- c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 31, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2023-2024;
- d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l'organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell'inadempienza verificatasi.